

2023

SCHEDA N. 1/2023

Legge 24 febbraio 2023 n.14

Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge 29  
dicembre 2022, n. 198 “Disposizioni  
urgenti in termini legislativi “Mille  
proroghe”

**Publicato sulla Gazzetta Ufficiale  
n. 49 del 27 febbraio 2023**



**CISL**  
**SCUOLA**

**PREMESSA**

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. del febbraio 2023 la legge n. del febbraio 2023 che apporta modifiche ed integrazioni al Decreto-Legge n. 198 del 29 dicembre 2022 recante "Disposizioni urgenti in termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative". Riportiamo di seguito il testo della Legge di conversione del Decreto – Legge con evidenziate le novità apportate in sede di conversione.

Testo della Legge di conversione	Commento
<b>Art. 5 – Proroga in materia di Istruzione e merito</b>	
1. All'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023».	Proroga della 3° procedura di internalizzazione del personale ex-LSU. Questa ulteriore procedura selettiva riguarderà i lavoratori ex LSU che, pur in possesso dei requisiti, non avevano potuto partecipare alla precedente procedura assunzionale per mancanza di posti nella propria provincia di appartenenza. Le assunzioni decorreranno dal 1° settembre 2023.
2. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023»	Si posticipa al 31 maggio 2023 (dal 31 marzo 2023) il termine ultimo per l'aggiudicazione degli interventi previsti dalla Legge di Bilancio per il 2020 (L.160/2019). Si tratta dei finanziamenti degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia rientranti nel PNRR.
3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2023» e le parole: «negli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25».	I concorsi ordinario e riservato per gli Insegnanti di Religione Cattolica potranno essere banditi entro l'anno 2023 (in luogo del 2022) sui posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25.
4. All'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023».	Viene estesa anche all'anno 2023 (e non solo all'anno 2022) la ripartizione dei finanziamenti destinati agli ITS Academy secondo quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 5 agosto 2014

	riservando una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione.
<p><b>5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:</b></p> <p><b>a) il comma 2 è sostituito dal seguente:</b></p> <p><b>"2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nel- l'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024"</b></p> <p><b>a) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024";</b></p> <p><b>b) al comma 2-ter, dopo le parole: "per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica," sono inserite le seguenti: "nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy," »;</b></p>	<p>Adeguamento normativa antincendio (nuovo comma 5).</p> <p>L'originario comma 5 viene sostituito prevedendo che il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola come anche le strutture in cui vengono erogati i percorsi leFP e di IFTS vengono prorogati al 31/12/2024. Stesso termine (31/12/2024) viene previsto per l'adeguamento degli edifici adibiti ad asilo nido, dei locali delle Università, dell'AFAM e per quelli in cui si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy.</p>
<p><b>5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2023".</b></p>	<p>Finanziamento del sistema informativo nazionale del sistema integrato da 0 a 6 anni</p> <p>Si destinano, nell'anno 2023 1,5 milioni di euro al Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'attivazione del sistema informativo nazionale previsto dal D.Lgs.65/2017 - Sistema integrato di educazione dalla nascita fino ai sei anni.</p>
<p><b>5-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,</b></p>	<p>Proroga della durata del CSPI</p>

<p>dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma <b>2-bis</b> è sostituito dal seguente:</p> <p><b>“2-bis. Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi restano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233”.</b></p>	<p>Viene prorogata al 31 agosto 2024 la durata in carica dei componenti del CSPI.</p>
<p><b>5-quater. All’articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2024”»;</b></p>	<p>Termine per la messa a norma dei locali e dei luoghi di cultura</p> <p>Viene prorogata al 31 dicembre 2024 la data ultima prevista per l’adeguamento alla normativa antincendio dei luoghi della cultura vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.</p>
<p>6. All’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole: «, dell’università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e del merito»;</p> <p>b) al secondo periodo, le parole: «, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021,» sono soppresse.</p>	<p>Si tratta di modifiche formali al testo del D.L.59/2019 relativo alla realizzazione di un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici.</p> <p>a) Si modifica il nome del Ministero, ora Ministero dell’Istruzione e del Merito;</p> <p>b) Si sopprime il riferimento al termine del 31 dicembre 2021, oramai abbondantemente trascorso.</p>
<p>7. All’articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. Le procedure selettive di cui al comma 15 sono prorogate per l’anno 2023, limitatamente alla progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche.».</p>	<p>Il concorso riservato per gli assistenti amministrativi facenti funzione con il titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dei Dsga che il D.Lgs.75/2017 prevedeva doversi bandire nel periodo 2020-2022 è stato prorogato anche all’anno 2023.</p>
<p><b>8. All’articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per l’anno scolastico 2022/2023» sono aggiunte le seguenti: «nonché per l’anno scolastico 2023/2024».</b></p>	<p>Ricorso a supplenze per garantire il funzionamento dei servizi educativi nelle scuole paritarie.</p> <p>Nella nuova formulazione il comma 8, al fine di consentire il funzionamento dei servizi educativi nelle scuole dell’infanzia paritarie, qualora si verifichi l’impossibilità di reperire per</p>

	<p>le supplenze il personale docente con la prescritta abilitazione è consentito, anche per l'anno scolastico 2023/2024, il ricorso alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo. Il servizio prestato, però, non sarà valido in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per le scuole statali.</p>
<p><b>al comma 9: alla lettera c), le parole: «per il 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023» e le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2024»;</b></p> <p><b>alla lettera d), capoverso b-septies), le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023» e le parole: «per l'anno 2024 si provvede mediante» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2024, mediante»;</b></p>	<p>Scuole dei comuni colpiti da eventi sismici</p> <p>Vengono apportate modifiche lessicali al comma che prevede la proroga all'anno scolastico 2023/24 delle disposizioni che consentono la deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe previste dal DPR 81/2009 a favore delle scuole dei comuni colpiti da eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nonché dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.</p>
<p>10. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023, per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza».</p>	<p>Modalità di espressione dei pareri da parte del CSPI</p> <p>Vengono apportate semplici modifiche lessicali alla formulazione del comma 10. Il CSPI continua a rendere i propri pareri entro 7 giorni dalla richiesta da parte del MIM fino al 31 dicembre 2023.</p>
<p>11. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13, comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è prorogata all'anno scolastico 2022/2023. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possono costituire comunque parte del</p>	<p>La previsione normativa che prevede l'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione anche in assenza dello svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO) sia per gli alunni interni che esterni è prorogata anche agli esami di Stato per l'anno scolastico 2022/23.</p> <p>Le esperienze maturate nei PCTO possono comunque essere parte del colloquio finale.</p>

colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n.62 del 2017.	
<b>11-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire" sono inserite le seguenti: "a decorrere dal 1° giugno 2023" e le parole: "per il reclutamento" sono sostituite dalle seguenti: "per l'assunzione a tempo indeterminato".</b>	<p>Concorso per Dirigenti Tecnici</p> <p>Il bando per l'assunzione a tempo indeterminato dei 59 Dirigenti Tecnici presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito è previsto a partire dal 1° giugno 2023.</p>
<b>11-ter. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.</b>	<p>Funzionamento della attività della Fondazione "I Lincei per la scuola"</p> <p>Viene ripristinato il finanziamento di 250.000 euro per la Fondazione al fine di garantirne la prosecuzione delle attività.</p>
<b>11-quater. All'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti</b>	<p>Scorrimento delle graduatorie del concorso riservato ex comma 9-bis del D.L.73/2021</p> <p>Le assunzioni a tempo determinato dalle graduatorie del concorso ex comma 9-bis dell'art.59 del D.L.73/2021 sono prorogate all'anno scolastico 2023/24 per le classi di concorso per le quali gli uffici non siano riusciti a conferire tali posti in tempo utile per lo svolgimento del percorso di formazione iniziale e prova. Di conseguenza, tali posti non saranno disponibili per le operazioni della prossima mobilità. Una volta superata la formazione e il</p>



<p>sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79".</p>	<p>periodo di formazione iniziale e prova i docenti saranno assunti con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024. Le graduatorie decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento sui posti degli eventuali rinunciatari da effettuarsi non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso previsto dal D.L.36/2022.</p>
<p><b>11-quinquies.</b> La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, è valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i</p>	<p>Proroga della graduatoria del concorso 2017 per Dirigenti scolastici (nuovi commi dall'11-quinquies all'11-novies)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La validità della graduatoria del concorso 2017 è prorogata fino all'anno scolastico 2025/26.</li> <li>• Viene, inoltre, previsto un corso intensivo di formazione a cui potranno partecipare coloro che abbiano sostenuto almeno la prova scritta a condizione che, alla data dell'entrata in vigore della legge:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) abbiano proposto ricorso e abbiano un contenzioso pendente per mancato superamento della prova scritta, ovvero abbiano superato lo scritto e l'orale a seguito di un provvedimento cautelare</li> <li>b) abbiano proposto ricorso e abbiano un</li> </ol> </li> </ul>

**partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:**

**abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;**

**abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.**

**11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.**

**11-septies. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro**

contenzioso pendente per mancato superamento della prova orale.

Al termine del corso intensivo, i soggetti di cui alla lettera a) dovranno superare una prova scritta computer based con un punteggio di almeno 6/10 ed i soggetti di cui alla lettera b) dovranno superare una prova orale con un punteggio minimo di 6/10.

I soggetti che avranno superato il corso intensivo sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso ed assunti successivamente agli iscritti nelle graduatorie vigenti.

Le future assunzioni di Dirigenti scolastici avverranno per almeno il 60% attingendo dalle graduatorie del futuro concorso da Dirigente scolastico e fino al 40% dalle graduatorie del concorso 2017 integrate, fino all'esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla nuova procedura concorsuale. In caso di esaurimento della graduatoria per titoli ed esami i posti residui vanno ad aggiungersi a quelli destinati



<p>dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.</p>	<p>alle graduatorie integrate, salvo recupero in occasione dei futuri concorsi.</p>
<p>11-octies. All'attuazione della procedura di cui al comma 11-quinquies si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-quinquies determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresì, che le somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell'avvio del corso di formazione.</p>	
<p>11-novies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».</p>	

Testo del Decreto - Legge	Commento
<b>Art. 9 – Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali in materia di Istruzione e merito</b>	
<p>4-ter. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31</p>	<p>Lavoro agile per i <i>lavoratori fragili ai sensi del D.M. salute 4/2/2022.</i></p>



<p><b>marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”.</b></p>	<p>Per i lavoratori fragili individuati con il Decreto del Ministro della Salute 4 febbraio 2022, fino al 30 giugno il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso adibizione a diversa mansione compresa nella medesima area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione.</p> <p>Sono da considerare tali i lavoratori che presentano le seguenti patologie o condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Indipendentemente dallo stato vaccinale</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria (come da lettera a.1 del citato D.M.)</li><li>- Pazienti che presentano tre o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, bronco-pneumonia ostruttiva cronica, epatite cronica, obesità (lett. a2 del citato D.M.)</li></ul></li><li>• <b>In caso di esenzione dalla vaccinazione i soggetti con la contemporanea presenza di una delle seguenti condizioni:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- età maggiore di 60 anni;</li><li>- condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare 45886/2021 del Ministero della Salute.</li></ul></li></ul>
<p><b>5-ter. Il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto- legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2023 ».</b></p>	<p><b>Proroga della sorveglianza sanitaria eccezionale</b></p> <p>Permane il compito, per i datori pubblici e privati, di attivare la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a possibilità di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che</p>



possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Come già per il passato, per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.